

degli elettori iscritti, e della metà dei presenti. Fu perciò proclamato deputato del collegio di Broni.

L'ufficio III vi propone di convalidare questa elezione, tutte le operazioni essendo regolari.

(È approvata.)

Quarto collegio di Cagliari. Gli elettori iscritti in questo collegio sono 393, i presenti alla votazione erano 99. Il barone Giovanni Antonio Tola ebbe voti 34, ed il canonico Gavino Nino ne ebbe 28. Si dovette procedere ad un ballottaggio, dacchè nessuno dei candidati avrebbe raggiunto la maggioranza voluta dalla legge. A questa votazione intervennero elettori 97. Il canonico Gavino Nino ebbe voti 63, ed il barone Tola ne ebbe 34.

Il canonico Gavino Nino fu perciò proclamato deputato del quarto collegio di Cagliari.

I verbali delle operazioni elettorali sono conformi al prescritto dalla legge. Il presidente però dell'ufficio definitivo nel trasmetterli al Ministero li accompagnava con queste osservazioni:

« Nel compiere il sottoscritto a siffatta incumbenza credo suo debito di notare che il numero 99 delle schede ottenutosi nella votazione del giorno 8, ed indicato nel relativo verbale non pareggia il numero 98 dei nomi riscontrati a sinistra della lista che aveva in mani lo scrutatore che ha fatto l'appello, e che pure si unisce al presente.

« Ciò avveniva, perchè essendosi presentato al tavolo della presidenza un individuo avente lo stesso cognome e nome dell'elettore iscritto al numero 57, che pure ebbe a votare, si verificò poi, dopo seguita la votazione, anzi dopo già chiusi i verbali, che il medesimo, sebbene per la sua qualità di avvocato patrocinante abbia dato luogo allo scrutatore suddetto di equivocarne nel momento coll'altro, pure non è iscritto nelle liste elettorali, ed ha quindi votato in opposizione all'articolo 81 della precitata legge. »

A malgrado di queste osservazioni, l'ufficio III ha creduto che quest'elezione dovesse essere convalidata, primamente perchè il fatto denunciato dal solo presidente non può ritenersi come un fatto costante; dacchè quando realmente esso avesse avuto luogo, e si fosse accertato nel modo esposto in questa lettera, l'ufficio intiero avrebbe dovuto aver cura di farlo constare in apposito verbale, e di farne constare nel momento stesso in cui si verificava, mentre invece dalla esposizione stessa fattasi nella lettera del presidente consterebbe che questa verifica sarebbe stata fatta parecchi giorni appresso.

In secondo luogo l'ufficio ha considerato che l'essere intervenuto e l'aver preso parte alla votazione un individuo, il quale non aveva la qualità di elettore, poteva sicuramente assoggettare questo interveniente alle pene comminate dalla legge, ma non viziare la elezione, perocchè un voto non poteva menomamente alterare la condizione delle cose. Come ho testè accennato, nel giorno 8 il barone Tola ebbe voti 34, il canonico Gavino Nino voti 28, quello che sussegue ebbe voti 12, di maniera che la votazione di ballottaggio doveva necessariamente aver luogo tra il barone Giovanni Tola ed il canonico Gavino Nino, quand'anche il voto, il quale fu indebitamente dato da quel tale che non era elettore, fosse applicato a nessuno di questi due.

Per questi motivi l'ufficio vi propone di convalidare anche questa elezione.

VALERIO. Io domando se consti all'ufficio che il signor canonico Gavino-Nino abbia ricevuto un impiego posteriormente alla sua nomina. Io so che fu nominato provveditore delle scuole di...

Voci. Di Bosa.

VALERIO... e credo che sarebbe utile di sapere se questa nomina fu posteriore od anteriore alla elezione, perocchè, ove fosse stato destinato a quel posto posteriormente, necessariamente dovrebbe essere sottoposto a nuova elezione.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io so che il canonico Gavino Nino è provveditore delle scuole di Bosa; ma, a dire la verità, ignoro se la sua nomina sia anteriore o posteriore alla elezione. Del resto la data delle nomine si può facilmente verificare.

MEGLIETTI, relatore. Ritenuta questa circostanza, io credo d'interpretare il voto dell'ufficio proponendo di sospendere l'approvazione di questa elezione finchè ciò sia riconosciuto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la sospensione dell'approvazione di questa elezione.

(La Camera approva.)

BERSEZIO, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera l'elezione del collegio di Cuneo. Esso è diviso in due sezioni; gli elettori iscritti sommano a 404, i votanti furono 264.

L'avvocato Carlo Brunet avendo ottenuto voti 211, epperò un numero maggiore del terzo degli iscritti, e della metà dei votanti, fu proclamato deputato, e l'ufficio VI ve ne propone la convalidazione, tutte le operazioni essendo regolari.

(La Camera approva.)

Collegio di Tempio. Questo collegio consta di una sezione unica. Gli iscritti sono 268. I votanti erano 131. Il professore Nicolò Ferracciù ebbe voti 66, il marchese Gustavo di Cavour ebbe voti 64.

Un bollettino portava scritto *Cavour ex-deputato*. Si credeva di farne una categoria a parte, ma attribuendo anche questo voto al marchese Gustavo di Cavour, nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, epperò il giorno 9 si venne ad una seconda votazione.

I votanti nel ballottaggio furono in maggior numero, ascessero a 142, e distribuirono nel modo seguente i loro voti: al professore Nicolò Ferracciù 75, al signor marchese Gustavo Benso di Cavour 69. Il primo avendo riportata la maggioranza, fu dall'ufficio proclamato deputato.

Deve però la Camera ritenere, che insieme al verbale venne mandata una protesta sottoscritta da un elettore, certo notaio Multineddu. Questi protesterebbe contro la validità della nomina del signor Ferracciù per vari motivi, i quali in sostanza si restringerebbero a questi due: il primo che nella sala elettorale s'introdussero alcune persone estranee; il secondo, che vi furono molte mene per parte di quelli che favorivano la candidatura del signor Ferracciù, e che parlando del marchese Gustavo di Cavour, e leggendo articoli di un giornale sulla piazza procuravano di stornare i voti da quest'ultimo a favore del primo.

Il VI ufficio avendo presa ad esame questa protesta, credette dover passar sopra al fatto più grave, quello cioè il quale tenderebbe a stabilire la presenza di persone estranee nel luogo della elezione, non constando sufficientemente, perchè sarebbe allegato da un solo elettore, mentre invece dai verbali (e noti la Camera che questi non sono fatti sui moduli stampati soliti a distribuirsi, ma sono manualmente redatti dal segretario di quell'ufficio elettorale) risulterebbe che le operazioni elettorali seguirono con tutta regolarità, e che nella sala non entrarono se non quelli che erano muniti di certificato. V'ha di più: dallo stesso verbale verrebbe ancora ad essere provato che un altro il quale era munito di certificato, ma che però non si trovava iscritto sulla lista